



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 329 della seduta del 26 GIU. 2025

Oggetto: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)".  
Approvazione disegno di legge.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: (timbro e firma) \_\_\_\_\_ (CAPPONI)

Relatore (se diverso dal proponente): (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente Dell'UOA: (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente del Settore 1: (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente		X
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIULO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 471158 del 26 GIU. 2025

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 recante "*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*", come successivamente modificata dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 284;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 recante "*Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale*";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- il D. Lgs 4 maggio 2001, n. 207 recante "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*";
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, recante "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*" e, in particolare l'art. 15 rubricato "*Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)*";
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 2009 recante "*Piano degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009*";
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 avente ad oggetto "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*";
- Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 1 "*Regolamento di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione*";
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*";
- la legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante "*Statuto della Regione Calabria*" e, in particolare, gli artt. 34, 39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;

### PREMESSO CHE:

- il principale provvedimento normativo in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B) è rappresentato dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cd. Legge Crispi), come successivamente modificata dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 284, con la quale sono state identificate le opere benefiche presenti sul territorio impegnate in attività solidali di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale;
- la legge sopra citata ha determinato una vera e propria rivoluzione nell'ordinamento degli enti benevoli, prevedendo la trasformazione degli stessi da enti di diritto privato a Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab), con la conseguente uniformazione dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema dei controlli;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le I.P.A.B. regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata*";
- con il D.P.C.M. 16 febbraio 1990 sono state impartite alle regioni le direttive in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- il predetto Decreto ha trovato fondamento nella delega alle Regioni disposta dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, rispetto all'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile (successivamente abrogato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni;
- successivamente, con l'art. 10 della legge novembre 2000, n. 328:

- il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
- è stato previsto l'inserimento delle IPAB che operano nel campo socio-assistenziale nella rete locale dei servizi e delle prestazioni, il loro coinvolgimento nella programmazione regionale, nonché la possibilità di trasformare le IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato;
- da ultimo, con D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 è stato attuato il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prevedendo la loro trasformazione in "aziende pubbliche di servizi alla persona" oppure in "persone giuridiche di diritto privato" ed individuando i criteri per addivenire a detta trasformazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione della legge n. 328 del 2000 e del D. Lgs 4 maggio 2001, n. 207, la Regione Calabria, nell'ambito della più ampia operazione di riordino del sistema integrato degli interventi in materia sociale e assistenziale, ha adottato la legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003, dedicando alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) l'intero art. 15 che recita testualmente: *"La regione considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociale"*;
- alla L.R. 23/2003 è seguita la deliberazione n. 364/2009, con cui il Consiglio Regionale, nell'approvare il "Piano degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009", ha ulteriormente evidenziato il forte ruolo sociale delle IPAB, riconoscendo la riforma di detti istituti quale "priorità di sistema" per l'amministrazione regionale, rispondente alle esigenze degli ambiti territoriali;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, per le motivazioni esposte, approvare il disegno di legge recante "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)", allegato alla presente deliberazione, unitamente agli allegati "A" Relazione Illustrativa e "B" Relazione tecnico finanziaria", per formarne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il suddetto disegno di legge è stato redatto con il supporto tecnico giuridico del Settore "Ufficio Legislativo - Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione";

**VISTI** l'allegato "A" Relazione Illustrativa e l'allegato "B" Relazione tecnico-finanziaria che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che:

- il Dirigente generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- il Dirigente generale ed i Dirigenti della U.O.A. del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

*DEL PRESIDENTE*

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Welfare, prof.ssa Caterina Capponi,

## DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare** il disegno di legge recante "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)", allegato alla presente deliberazione, unitamente agli allegati "A" Relazione Illustrativa e "B" Relazione tecnico-finanziaria", per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** al Consiglio regionale, a cura della segreteria di Giunta, il disegno di legge e i relativi allegati, conformemente a quanto previsto dagli artt. 34, lett. g) e 39 e seguenti dello Statuto della Regione Calabria;
3. **di disporre** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE



*vic*  
IL PRESIDENTE



( PIETROPAOLO )

30/04/2019 13:11



allegato alla deliberazione  
329 del 26 GIU. 2025

Regione Calabria  
Aoo REGCAL  
Prot. N. 471158 del 26/06/2025

## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla  
Segretario Generale  
tramite sistema documentale

dott. Tommaso Calabrò  
Dirigente generale  
del dipartimento "Salute e Welfare"  
tramite sistema documentale

Avv. Sabina Scordo  
Dirigente del Settore  
Segreteria di Giunta  
tramite sistema documentale

e p.c.

Prof. Caterina Capponi  
Assessore al Welfare  
tramite sistema documentale

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) approvazione disegno di Legge.". Riscontro nota prot. 468443 del 25/06/2025.**

A riscontro della nota prot. 468443 del 25/06/2025, relativa alla proposta deliberativa "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) approvazione disegno di Legge.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello  
FILIPPO  
DE CELLO  
REGIONE  
CALABRIA



1 di 2 1

Allegato... alla deliberazione di Giunta regionale n. .... del.....

Allegato alla deliberazione  
329 del 6 GIU. 2025

**Disegno di legge: <<Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)>>**



**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio della Regione Calabria.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle IPAB che svolgono attività con finalità socio-educative.

**Art. 2**  
**(Riordino delle IPAB)**

1. Il riordino delle IPAB avviene attraverso la trasformazione nella forma di:
  - a) Azienda Pubblica di Servizi alla persona, di seguito Azienda, alla quale si applicano le disposizioni di cui al capo II della presente legge;
  - b) persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, alla quale si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, e del capo III della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento:
  - a) i requisiti minimi di carattere organizzativo, dimensionale ed economico-finanziario dell'Azienda, anche al fine di assicurare un'uniforme presenza sul territorio, in coerenza con la programmazione socio sanitaria regionale;
  - b) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria delle persone giuridiche di diritto privato;
  - c) il procedimento di trasformazione delle IPAB in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro;
  - d) il procedimento di estinzione delle IPAB.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le IPAB sono tenute a trasformarsi in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro.

**Art. 3**  
**(Trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona)**

1. Si trasformano in Azienda le IPAB che hanno i seguenti requisiti:
  - a) presenza di un volume di bilancio delle attività e servizi erogati pari o superiore a Euro 300.000,00;
  - b) presenza di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore pari o

superiore a Euro 500.000,00.

2. Le IPAB deliberano la richiesta di trasformazione e la trasmettono entro quindici giorni, unitamente alla proposta di statuto della costituenda Azienda, al Dipartimento regionale competente per materia.
3. Acquisito il parere del comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede l'IPAB, o, in mancanza del medesimo, decorsi trenta giorni, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, provvede all'approvazione della trasformazione dell'IPAB e dello schema di statuto. La Giunta con il medesimo provvedimento nomina il commissario straordinario per gli adempimenti di cui all'art. 4, con oneri a carico dell'Ente commissariato.
4. La trasformazione in Azienda è esclusa quando ricorrono le condizioni per l'estinzione ai sensi dell'art. 6.
5. È ammessa la fusione di due o più IPAB in un'unica Azienda quando le dimensioni dell'istituzione non giustificano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico o nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio risultano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, valutate le eventuali specificità nei servizi offerti, l'esperienza settoriale maturata, gli standard qualitativi.
6. In caso di fusione delle IPAB, lo statuto dell'ente che ne deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali previste dalle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni. Nel procedimento di fusione deve essere assicurato il mantenimento degli standard delle rispettive istituzioni originarie, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o convergenti.

#### **Art. 4**

##### **(Disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona)**

1. Gli organi delle IPAB restano in carica fino alla nomina del Commissario straordinario di cui all'art. 3, comma 3.
2. Il commissario, in qualità di amministratore straordinario dell'Azienda, pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'Azienda fino all'insediamento dei relativi organi.
3. Il commissario straordinario approva lo statuto dell'Azienda sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 5**

##### **(Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato)**

1. Le IPAB che non hanno i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3, se ricorrono le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale), si trasformano in persone giuridiche di

diritto privato senza fini di lucro secondo il procedimento disciplinato nel regolamento di cui all'art. 2, comma 2, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e della normativa regionale vigente in materia.

#### **Art. 6 (Estinzione delle IPAB)**

1. Le IPAB sono estinte quando non hanno i requisiti per la trasformazione in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro oppure quando risultano inattive da almeno due anni, ovvero risultano esaurite, o non più conseguibili, le finalità previste negli statuti o nelle tavole di fondazione.
2. L'estinzione è dichiarata dalla Giunta regionale su richiesta delle IPAB o del comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui hanno sede legale.
3. Il patrimonio residuo dell'IPAB estinta è attribuito ad altra IPAB con le medesime finalità ed operante nello stesso ambito territoriale sociale o, in mancanza, previa accettazione, al comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
4. Il personale in essere presso l'IPAB estinta è assegnato, con il provvedimento di estinzione, all'ente al quale è attribuito il patrimonio.
5. Nel caso di IPAB in condizioni di grave dissesto, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale competente per materia, dell'IPAB medesima o del comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando, contestualmente, un commissario liquidatore con oneri a carico del medesimo ente commissariato, per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni.

#### **Art. 7 (Poteri Sostitutivi)**

1. Nel caso in cui l'IPAB non abbia attivato le procedure necessarie per la trasformazione in Azienda o in persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, entro il termine di cui all'art. 2, comma 3, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere da parte del Dipartimento regionale competente per materia, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente commissariato, per provvedere, in via sostitutiva, alla trasformazione sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con la presente legge e con il regolamento previsto all'art. 2, comma 2.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, valuta l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione ai sensi dell'art. 6.



**Art. 8**  
**(Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali)**

1. Le Aziende e le persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro partecipano al sistema integrato dei servizi di cui alla Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 nelle forme e con le modalità previste dagli strumenti di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**Art. 9**  
**(Autonomia e organizzazione)**

1. L'Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non ha scopo di lucro; informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha sede legale l'Azienda.
2. L'organizzazione e l'attività dell'Azienda si conformano ai principi sanciti nell'art. 6 del d.lgs. n. 207/2001.
3. L'Azienda subentra alle IPAB in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ai sensi del comma 1, dell'art. 4 del D. lgs. 207/2001.

**Art. 10**  
**(Organi)**

1. Gli organi dell'Azienda sono:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Revisore Unico.

**Art. 11**  
**(Presidente)**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.
2. La nomina e le funzioni del Presidente sono definite nello statuto che disciplina, altresì, le modalità di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

**Art. 12**



### **(Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo ed è composto da tre membri, compreso il Presidente, così nominati:
  - a) un componente nominato dalla Giunta regionale;
  - b) un componente nominato dal comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha sede legale l'Azienda;
  - c) un componente nominato dagli originari fondatori o loro discendenti o comunque da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori.
2. È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale, due nominati dal comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha la sede legale l'Azienda e uno nominato dagli originari fondatori o loro discendenti o comunque da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
  - a) l'elezione del Presidente e, ove previsto dallo statuto, del vicepresidente;
  - b) la nomina del direttore e del revisore unico;
  - c) la definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione del sistema integrato dei servizi;
  - d) l'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
  - e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
  - f) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
  - g) la deliberazione dei programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione ed acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali;
  - h) l'approvazione dello statuto e le relative modifiche, i regolamenti interni di organizzazione e contabilità e le relative modifiche;
  - i) l'autorizzazione del Presidente a rappresentarla in giudizio;
  - j) la deliberazione della fusione delle Aziende;
  - k) la deliberazione dell'estinzione dell'Azienda;
  - l) ogni altra funzione attribuita dallo statuto.
4. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, l'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'Azienda di servizi alla persona, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati.

### **Art. 13**

#### **(Cause di incompatibilità e di inconfiribilità)**

1. Sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'Azienda ha la sede legale,

nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'Azienda sanitaria locale, ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore dell'Azienda o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'Azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede il comune che esercita la vigilanza sull'Azienda.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:
  - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
  - b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
  - c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
  - d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
  - e) coloro che hanno una lite pendente con l'Azienda o versano in stato di morosità verso la stessa, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

#### **Art. 14 (Direttore)**

1. La gestione dell'Azienda e la sua attività amministrativa è affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei requisiti e dei criteri definiti dallo statuto.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell'Azienda sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.
3. Si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
5. Il Direttore dell'Azienda cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,



compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio. L'esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di Direttore da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'Azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti alle proprie competenze.

#### **Art. 15 (Revisore unico)**

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore resta in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere confermato una sola volta.
3. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, controlla che la gestione dell'Azienda sia improntata a criteri di efficienza e di efficacia, nonché alla tutela dell'interesse pubblico.
4. Il Revisore trasmette al Presidente i risultati della sua attività e relaziona annualmente sugli esiti delle verifiche effettuate.
5. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli altri organi dell'Azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal direttore e dai dipendenti dell'Azienda.
6. Il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi dipendenti dalla stessa.

#### **Art. 16 (Fusione)**

1. La fusione tra Aziende può avvenire mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione.
2. La fusione è deliberata da ciascuna Azienda che vi partecipa e lo statuto della nuova Azienda deve prevedere il rispetto delle originarie finalità statutarie degli enti.



**Art. 17**  
**(Estinzione)**

1. Nel caso in cui venga a mancare il fine perseguito o non sussistono più le condizioni economiche e finanziarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale, il Consiglio di amministrazione delibera l'estinzione dell'Azienda. La deliberazione è trasmessa, entro sessanta giorni, al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda e alla Regione.
2. Nell'ipotesi in cui l'Azienda non abbia deliberato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, su richiesta del comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede l'Azienda, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente commissariato, per il compimento degli adempimenti finalizzati alla dichiarazione di estinzione.
3. L'Azienda che si trova in condizioni economiche di grave dissesto è soppressa e posta in liquidazione sulla base dei principi desumibili dalla legge del 4 dicembre 1956, n. 1404.
4. Il patrimonio residuo è attribuito prioritariamente ad altra Azienda operante nello stesso ambito territoriale sociale dell'Azienda estinta ovvero, in mancanza, previa accettazione, al comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui l'Azienda ha la sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

**Art. 18**  
**(Vigilanza)**

1. Il comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda esercita la vigilanza sull'Azienda stessa. In particolare:
  - a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento delle stesse sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni della programmazione dell'ambito territoriale sociale;
  - b) sui risultati di gestione. A tal fine, l'Azienda trasmette annualmente, al comune, il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.
2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il comune può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'Azienda e può nominare un commissario con oneri a carico dell'ente commissariato qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata inattività dell'Azienda. Gli organi sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.

**Art. 19**  
**(Contabilità)**

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende si informa al principio del pareggio di bilancio.



2. Si applicano i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
3. Ciascuna Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte del revisore unico di cui all'art. 15.

### **Art. 20 (Patrimonio)**

1. I beni mobili e immobili che l'Azienda destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del codice civile. Gli stessi non possono essere alienati o ceduti a qualsiasi titolo se non, previa autorizzazione del comune capofila dell'ambito territoriale sociale in cui ha la sede legale l'Azienda, mediante sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
2. La gestione del patrimonio disponibile dell'Azienda pubblica si esercita in piena autonomia e si ispira ai seguenti principi:
  - a) conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
  - b) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;
  - c) incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e gestionale;
  - d) conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare.

### **Art. 21 (Personale)**

1. La trasformazione delle IPAB in Azienda non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro. Il personale dipendente a tempo indeterminato mantiene il trattamento giuridico ed economico, fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica e si applica il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.



### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO**

##### **Art. 22 (Disposizioni generali)**

1. Le associazioni e fondazioni in cui si trasformano le IPAB sono persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. Trovano applicazione le disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro che erogano servizi sociali.
3. Le persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro subentrano alle IPAB in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ai sensi del comma 1, dell'art. 4 del D.lgs. n. 207/2001.

##### **Art. 23 (Personale)**

1. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente. Eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. I dipendenti delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro sono soggetti agli istituti economici e giuridici previsti dalla disciplina contrattuale applicabile.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 24 (Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

##### **Art. 25 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



**Relazione tecnico-finanziaria**

**QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Titolo: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)"**

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella **colonna 1** va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella **colonna 2** si descrive con precisione la spesa

Nella **colonna 3** si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella **Colonna 4** si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale"

Nella **colonna 5** si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Con il presente disegno di legge, la Regione Calabria interviene per riformare e riorganizzare le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) esistenti, assicurando una concreta e puntuale attuazione della normativa vigente. Tale intervento ha come obiettivo quello di completare il percorso di riforma avviato con la L.R. n. 23/2003 e preservare e valorizzare al contempo il ruolo fondamentale che le IPAB hanno svolto in passato e svolgono tuttora all'interno del sistema di welfare locale.

Il disegno di legge in argomento si compone di **n. 25 articoli** di carattere ordinamentale che disciplinano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) con sede legale nel territorio della Regione Calabria. Ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, il presente disegno di legge traccia il percorso di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro, individuando i criteri e le modalità per la loro trasformazione.

Tra gli articoli che compongono il disegno di legge, l'art. 24 del CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI recante "Clausola di invarianza finanziaria" prevede in modo specifico che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché trattasi di una mera legge di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1 - Ambito di applicazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio della Regione Calabria. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
2 - Riordino delle IPAB	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché introduce le modalità di riordino delle IPAB, indicandone forma giuridica e tempistiche La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
3 - Trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, che disciplina la trasformazione delle IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla persona declinandone requisiti e modalità. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

4 - Disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale recante le disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
5 - Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
6 - Estinzione delle IPAB	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale. Definisce i casi e le modalità di estinzione delle IPAB. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
7 - Poteri Sostitutivi	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta, incaricato di intervenire nei casi di inerzia da parte delle IPAB nel loro processo di trasformazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
8 - Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché prevede la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali di cui alla L.R. 23/2003 delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
9 - Autonomia e organizzazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che sancisce l'autonomia giuridica, amministrativa, statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica dell'Azienda Pubblica di Servizi. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
10 - Organi	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché individua gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona, i cui oneri sono a carico del bilancio delle Aziende medesime. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
11 - Presidente	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che riconosce il Presidente delle aziende pubbliche di servizi alla persona quale legale rappresentante delle stesse e le rappresenta anche in giudizio. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

12 - Consiglio di amministrazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale con la quale vengono disciplinati la composizione, i poteri, le funzioni e le cause e le modalità di decadenza del Consiglio di Amministrazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
13 - Cause di incompatibilità e di inconfiribilità	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che indica le cause di incompatibilità e inconfiribilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, stabilendo anche le ipotesi di decadenza. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
14 - Direttore	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina poteri, le funzioni e le responsabilità del Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
15 - Revisore unico	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede un revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione, declinando poteri, funzioni e durata dell'incarico. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
16 - Fusione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale la quale prevede la fusione tra Aziende pubbliche di servizi alla persona mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
17 - Estinzione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede le ipotesi di estinzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
18 - Vigilanza	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che attribuisce al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda i poteri di vigilanza. Le attività svolte dal comune capofila vengono effettuate con le risorse umane e strumentali già in dotazione presso lo stesso e nei limiti delle risorse disponibili. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
19 - Contabilità	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché contiene i principi a cui si deve informare la contabilità delle Aziende, nonché l'adozione di un regolamento contabile che prevede un'organizzazione per centri di costo. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

20 - Patrimonio	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina il patrimonio delle Aziende, descrivendo i principi a cui si ispira la gestione del patrimonio disponibile. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
21 - Personale	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che indica le modalità di gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
22 - Disposizioni generali	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché introduce disposizioni generali sulle persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
23 - Personale	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, indica le modalità di gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
24 - Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che dispone in modo specifico che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
25 - Entrata in vigore	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché prevede l'entrata in vigore della legge. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

### Tab. 2 Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;



- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Missione/Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//



**Disegno di legge recante "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)".**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

Con l'acronimo IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) si identificano quelle opere benefiche presenti sul territorio che, interpretando un'esigenza comune a tutte le società, svolgevano un'attività solidale di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale.

In origine, la nascita degli enti benevoli è avvenuta ad opera dell'iniziativa di soggetti privati, sia di matrice religiosa che di matrice laica, quando la beneficenza aveva esclusivamente una natura caritativa e filantropica.

Con la nascita del concetto di interesse pubblico e l'affermarsi delle democrazie moderne questi istituti sono stati oggetto dell'intervento statale che, in un primo momento, ha previsto la compresenza della disciplina pubblicistica con quella privatistica, fino ad arrivare all'approvazione della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (c.d. legge Crispi). Quest'ultima ha determinato una vera e propria rivoluzione nell'ordinamento degli enti benevoli, prevedendo la trasformazione degli stessi da enti di diritto privato a Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab), con la conseguente uniformazione dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema dei controlli.

Negli anni sessanta ha avuto inizio un lento e progressivo processo di "depubblicizzazione" delle IPAB, ossia un processo di trasformazione che mirava a modernizzare il sistema di assistenza sociale, rendendolo più flessibile e autonomo attraverso la partecipazione del privato all'erogazione dei servizi sociali, configurandosi, in tal senso, in fondazioni e associazioni riconosciute. In questa direzione, un ruolo fondamentale è stato assunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988, che ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata*".

Il processo di trasformazione si è consolidato con la legge 8 novembre 2000, n. 328 e, nello specifico, con l'articolo 10, il quale ha previsto l'inserimento delle IPAB che operano nel campo socio-assistenziale nella rete locale dei servizi e delle prestazioni, con la possibilità per le Regioni di definire criteri e modalità per la loro trasformazione, nonché il loro inserimento nella programmazione regionale.

La legge n. 328/2000 ha, inoltre, demandato al Governo, l'emanazione di un decreto legislativo in materia di riordino del sistema delle IPAB, avvenuto poi con il D. Lgs. n. 207/2001, attraverso il quale le IPAB sono state ricondotte a due tipologie: aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato.

La Regione Calabria, nell'ambito della più ampia operazione di riordino del sistema integrato degli interventi in materia sociale e assistenziale, ha adottato la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 dedicando alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) l'art. 15 a norma del quale "*la regione considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociale*".

Infine, con la deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009, il Consiglio Regionale, nell'approvare il "Piano degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009", ha

ulteriormente evidenziato il forte ruolo sociale delle IPAB, riconoscendo la riforma di detti istituti quale "priorità di sistema" per l'amministrazione regionale, rispondente alle esigenze degli ambiti territoriali.

In quest'ottica, al fine di completare il percorso avviato con la L.R. n. 23/2003, la Regione Calabria interviene con il presente disegno di legge per riformare e riorganizzare le IPAB esistenti, assicurando una concreta e puntuale attuazione della normativa vigente, preservando e valorizzando, al contempo, il ruolo sociale che le IPAB rivestono all'interno del sistema di welfare locale.

Il disegno di legge si compone di **n. 25 articoli** per come di seguito illustrato:

**L'articolo 1** descrive l'ambito di applicazione.

**L'articolo 2** descrive le modalità di riordino delle IPAB, indicandone forma giuridica e tempistiche.

**L'articolo 3** disciplina la trasformazione delle IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla persona declinandone requisiti e modalità.

**L'articolo 4** reca disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona.

**L'articolo 5** afferisce alla trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

**L'articolo 6** disciplina i casi di estinzione delle IPAB.

**L'articolo 7** prevede i poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta, incaricato di intervenire nei casi di inerzia da parte delle IPAB, al fine di procedere alla trasformazione o estinzione dell'ente.

**L'articolo 8** contempla il Sistema integrato dei servizi sociali di cui alla L.R. 26 novembre 2003, n. 23, definendo la partecipazione al medesimo delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro.

**L'articolo 9** sancisce l'autonomia giuridica, amministrativa, statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica dell'Azienda Pubblica di Servizi la cui organizzazione si conforma ai principi dettati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 207/2001.

**L'articolo 10** elenca gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

**L'articolo 11** prevede che il Presidente delle aziende pubbliche di servizi alla persona ne abbia la legale rappresentanza, anche in giudizio.

**L'articolo 12** disciplina la composizione, i poteri, le funzioni e le cause e le modalità di decadenza del Consiglio di Amministrazione.

**L'articolo 13** indica le cause di incompatibilità e inconfiribilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, stabilendo anche le ipotesi di decadenza.

**L'articolo 14** disciplina poteri, funzioni e responsabilità del Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

**L'articolo 15** prevede che il revisore sia unico e sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, declinando poteri, funzioni e durata dell'incarico.

**L'articolo 16** è relativo all'ipotesi di fusione fra aziende pubbliche di servizi alla persona.

**L'articolo 17** disciplina l'ipotesi di estinzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

**L'articolo 18** attribuisce poteri di vigilanza al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda.

**L'articolo 19** indica i principi a cui si deve informare la contabilità delle Aziende e l'adozione di un regolamento contabile che prevede un'organizzazione per centri di costo.

**L'articolo 20** disciplina il patrimonio dell'Asp, descrivendo i principi a cui si ispira la gestione del patrimonio disponibile.

**L'articolo 21** indica la gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona.

**L'articolo 22** introduce disposizioni generali sulle persone giuridiche di diritto privato.



**L'articolo 23** indica la gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

**L'articolo 24** stabilisce che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 25** prevede l'entrata in vigore della legge.

